



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZ.STACCATÀ DI TARANTO

SEZIONE 29

riunita con l'intervento dei Signori

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | GOBBI | DANIELA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CAVALLONE | LUCIANO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GRANDE | FELICE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2773/2011
depositato il 28/06/2011

- avverso la sentenza n. 174/2010 Sez.7 emessa dalla Commissione Tributaria Provincia
di TARANTO

contro:

[REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
VIA BERARDI 8 74123 TARANTO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFK0305003342008 IVA+IRPEG+IRAP 2003

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 2773/2011

UDIENZA DEL

04/10/2016 ore 09:30

N°

3115/16

PRONUNCIATA IL:

04/10/16

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

13/12/16

Il Segretario

[Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente giudizio concerne:

- **OGGETTO D'OPPOSIZIONE:** avviso di accertamento numero RFK 030500334/2008, con il quale è stata rettificata la perdita d'esercizio, di € 789,00, ed accertato un reddito d'impresa di € 132.309,00 in capo alla ██████████ S.R.L. (esercente attività di frantoio oleario, bar e gestione di impianto di distribuzione carburanti allocati nello stesso luogo), ai fini per Irpeg (€ 44.985,00), Irap (€ 5.657,00) ed IVA (€ 5.383,00) 2003, oltre sanzioni ed interessi, e ciò mediante recupero di costi indeducibili, per € 1.896,00, e rilevazione di ricavi non contabilizzati, per € 131.203,00;
- **RAGIONI DI OPPOSIZIONE RILEVANTI:**
 1. violazione dell'art. 8 del D.M. 30/12/1993 e dell'art. 12, comma 2, della legge 212/2000, per la durata eccessiva della verifica (oltre tre anni);
 2. violazione dell'art. 12, comma 2, della legge 212/2000, non essendo state esplicitate le ragioni e le fonti d'innescio della verifica;
 3. violazione degli articoli 39, comma 1, lettere b) e d), e 41 bis d.p.r. 600/1973, in quanto la documentazione extracontabile rinvenuta dai verbalizzanti non rivestiva i caratteri propri della presunzione ex articolo 2727 c.c., e non era stata raffrontata con le scritture contabili (quali giacenze, movimentazioni bancarie, prelievamenti soci, fatturazioni passive, movimenti di cassa), raffronto da cui avrebbe potuto emergere l'acquisizione, per la detta documentazione extracontabile, della qualifica di indizio grave, preciso e concordante;
 4. illegittimità dell'atto per essersi riportato pedissequamente al processo verbale di constatazione della guardia di finanza;
 5. violazione dell'articolo 3 della legge 241/1990, per esser, la motivazione dell'atto, priva dei requisiti ivi previsti;
 6. inattendibilità degli elementi emersi in sede di verifica, stante le carenze probatorie a sostegno dell'asserita omessa registrazione dei corrispettivi;
 7. erroneità dell'accertamento in merito alla presunta indeducibilità dei costi con particolare riferimento a quelli sostenuti dall'odierna appellata per il vestiario tecnico dei propri dipendenti, per i carburanti, per le attività di manutenzione degli impianti, per l'approvvigionamento di pneumatici e ricambi e, infine, per il personale;
 8. mancata applicazione della deduzione forfettaria dell'1,1% sui ricavi prevista dall'art. 6, comma 3, della legge 388/2000;
 9. illegittimità della verifica poiché fondata su documentazione ("*appunti*") rinvenuta in sede di accesso, priva di valenza accertativa, perché non confermata da altri elementi, e non

necessariamente legata ai ricavi reali;

10. erroneità della imputazione dei ricavi accertati, in relazione alle singole attività esercitate dall'██████████;

11. omessa applicazione delle riduzioni/mitigazioni in tema di sanzioni di cui all'articolo 12 decreto legislativo 472/1977;

• **SENTENZA DI 1° GRADO:** ha annullato l'accertamento, rilevando, tra l'altro:

1. la mancanza di autonoma motivazione dell'atto opposto (essendosi l'AGENZIA limitata a riportarsi al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza);
2. l'erroneità delle riprese a tassazione, in quanto gli importi riferiti all'attività del bar avrebbero potuto appartenere alle altre attività svolte dalla contribuente nel medesimo piazzale (senza che gli accertatori avessero verificato "l'impianto contabile della ricorrente");
3. l'ulteriore erroneità dei conteggi, tenuto conto che la Guardia di Finanza aveva completamente ignorato i registri di carico e scarico obbligatori dell'impianto di erogazione di carburante, e, più in generale, aveva omesso di verificare rimanenze iniziali e finali di magazzino;
4. violazione dell'articolo 39 d.p.r. 600/1973, non essendo stato dato rilievo dovuto alle scritture contabili correttamente tenute;

• **MOTIVI DI APPELLO (da parte della AGENZIA DELLE ENTRATE):**

1. legittimità della motivazione dell'accertamento *per relationem* alle risultanze del processo verbale di constatazione;
2. correttezza dell'operato degli accertatori, sulla base della documentazione extracontabile rinvenuta in sede di verifica (tra cui schede riepilogative degli incassi mensili con l'intestazione ██████████, gestito dalla contribuente, nonché schede riepilogative delle vendite giornaliere di carburanti), documentazione poi raffrontata (contrariamente a quanto sostenuto in sentenza) con gli incassi indicati, per il bar, nell'apposito registro Iva (come da foglio 48 del processo verbale di constatazione), nonché con i dati annotati nel registro dei corrispettivi, per la vendita di carburanti (fogli 51/57 del predetto processo verbale).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il 1° motivo è fondato.

Infatti:

«In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti

di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione. (Nella specie, l'avviso di accertamento era stato motivato con riferimento ad un processo verbale di constatazione, precedentemente consegnato in copia previa sottoscrizione)» (massima CED di Cass. 407/2015; conformi, tra le tante, Cass. 26527/2014 – persino per un caso di atto noto al *de cuius*, essendo il relativo avviso di accertamento, ritenuto valido, stato notificato agli eredi senza la sua allegazione – e Cass. 7360/2011);

«la motivazione degli atti di accertamento "per relationem", con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 10205 del 26/06/2003, n. 15379 del 2002)» (Cass. 21119/2011; così pure Cass. 8183/2011).

Orbene, nella specie, è documentato del processo verbale di constatazione sia stato consegnato alla parte, la quale, dunque, ne era perfettamente a conoscenza (essendo, in tal modo, ben consapevole delle ragioni dell'accertamento poi opposto).

Anche il 2° motivo è fondato.

Ed invero:

«il mero ritrovamento di una contabilità parallela a quella ufficialmente tenuta, legittima di per sé, a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso al c.d. accertamento induttivo (Cass. 20.12.2003 n. 19598; Cass. 6.09.2001 n. 11459; Cass. 7.04.1999 n. 7045). Di fronte a ciò era onere del contribuente dimostrare che le indicazioni dei registri irregolari non avevano alcun rapporto con l'attività di commercio ... da lui esercitata; e di una siffatta dimostrazione non vi è traccia nella motivazione della sentenza impugnata, la quale sembra volere addossare all'ufficio la prova di una "idoneità intrinseca ed inconfutabile" di quei registri non bollati (v. in proposito: Cass. 5.08.2002 n. 11680)» (Cass. 27061/2006);

«in tema di accertamento dell'IVA, il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, il quale autorizza l'accertamento anche in base ad "altri documenti" o "scritture contabili" (diverse da quelle previste dalla legge) o ad "altri dati e notizie" raccolti nei modi prescritti dagli articoli precedenti,

potendo le conseguenti omissioni o false o inesatte indicazioni essere indirettamente desunte da tali risultanze ovvero anche in esito a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; fermi restando, infatti, i limiti di efficacia delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, anche le altre scritture provenienti dall'imprenditore possono operare come prova "contra se", non potendo tale parte invocare la non corrispondenza al vero delle proprie annotazioni cartacee" (Cass. sent. n. 7184/2009)» (Cass. 14068/2014);

«in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. c), consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l'incompletezza della dichiarazione risulta "dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti", da cui derivino presunzioni semplici, desumibili anche da documentazione extracontabile ed in particolare da "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 c.c. e ss. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta. In tal caso, l'esistenza di attività non dichiarate, quale dato non noto, è desumibile dal dato noto rappresentato da detta contabilità in nero tenuta da terzi, costituente, a prescindere da ogni altro elemento di prova, presunzione dotata dei caratteri di gravità, precisione e concordanza (cfr. sez. 5, n. 24051 del 2011). Ne consegue, sussistendo prova presuntiva delle attività, una inversione dell'onere della prova circa la loro inesistenza, spettando al contribuente dimostrare - anche in presenza di proprie scritture contabili formalmente corrette - l'infondatezza della pretesa fiscale (così ad es. sez. 5, n. 9210 del 2011)» (Cass., sez. trib., 14/09/2016, n. 18004; nel medesimo senso, tra le tante, Cass. 23550/2014, 5731/2012, 24051/2011 e 25610/2006 che evidenziano l'applicazione di tali principi pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette).

A fronte di quanto detto, del tutto infondatamente la contribuente insiste, anche in questa sede, nel prospettare difese poste a base del ricorso introduttivo (salvo che per i limitati aspetti di cui oltre).

Per ciò che riguarda le (presunte) violazioni formali del procedimento e/o dei relativi atti, infatti, a prescindere dal considerare che il periodo temporale di indagine risulta del tutto adeguato alla complessità della stessa (come si rileva dal processo verbale di constatazione, e dalla mole dei dati ivi rilevati, annotati ed analizzati), anche considerata la molteplicità delle attività svolte dalla contribuente, è appena il caso di rilevare che:

«L'ordinamento ... non tutela l'interesse all'astratta regolarità del procedimento amministrativo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dalla parte in dipendenza del vizio denunciato, purché la parte medesima deduca e dimostri il nocumento subito, pregiudizio che, nel caso in esame, non risulta neanche dedotto ...» (Cass. 13747/2013; così pure Cass. 2373/2013, che,

richiamando Cass. S.U. 11722/2010 e Cass. 3516/2002, afferma che: «il difetto di motivazione della cartella esattoriale non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ed abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa»; in tal senso, in relazione ad atti giudiziari, Cass. 26157/2014, in un caso di sanatoria della nullità della notificazione dell'atto pignoramento derivante dall'opposizione ad esso proposta).

Ciò significa che, laddove, come nella specie, non si affermi e/o dimostri quale sia il pregiudizio concretamente subito dalla (ipotetica) nullità di un atto, questa non può essere pronunciata, restando la stessa, dunque, sostanzialmente sanata: e ciò a maggior ragione se, come nella specie, la parte si sia abbondantemente difesa nel merito (con ciò stesso dimostrando il pieno raggiungimento dello scopo dell'atto).

Trattasi di principio, come detto, oltre che logico (i vizi vanno rilevati se ed in quanto creino pregiudizi, non certo nel caso opposto), desumibile anche dal codice di procedura civile, laddove, all'articolo 156, prevede che persino la nullità di un atto processuale non possa essere pronunciata nell'ipotesi in cui lo stesso abbia, comunque, raggiunto lo scopo cui era destinato (id est. non si sia determinato e/o provato alcun pregiudizio) e da Cass. S.U. 5791/2008, secondo cui, solo «se il contribuente abbia fatto valere il vizio ... consistito nell'omessa notifica dell'atto presupposto ... l'atto consequenziale impugnato dovrà essere annullato» (e «l'amministrazione potrà rinnovare la procedura secondo la corretta sequenza procedimentale», ove ancora in termini), mentre, ove il contribuente, impugnando l'atto successivo notificatogli, abbia contestato «la pretesa dell'amministrazione finanziaria, la pronuncia del giudice dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (e, dunque, l'eventuale vizio formale diviene del tutto irrelevante, essendo da decidere, nel merito, la fondatezza della detta pretesa).

Per quanto concerne, invece, il merito della vicenda, è evidente che documenti quali:

- quelli in cui sono analiticamente indicati, divisi per mattina e sera, testualmente, gli “incassi giornalieri del mese” (con poi indicata la relativa mensilità) per il ~~████████████████████~~ (documenti da cui si evince anche il nome di battesimo delle dipendenti che si sono avvicendate nella gestione del bar, sempre specificate per mattina e sera),

- le schede ad uso interno utilizzate dalla società verificata per annotare le vendite giornaliere di carburanti, distinte per tipologia di prodotto petrolifero,
- i files informatici su applicativo excel (di cui si parla, ad esempio, a pagina 48 del processo verbale di constatazione), in cui risultano registrati i dati scritti a penna sui predetti documenti,

non possono che essere, di per sé, assolutamente significativi dell'esistenza di una vera e propria contabilità parallela, attraverso la quale tenere, evidentemente, sotto controllo i reali incassi delle predette attività (pur senza dichiararle allo Stato).

Orbene, per quanto, alla luce dei suddetti principi di diritto, ciò basterebbe, va, tuttavia, rilevato che, contrariamente a ciò che in prime cure è stato statuito, nel processo verbale di constatazione si dà atto anche del confronto di detta documentazione con la contabilità ufficiale, e precisamente con i relativi registri dei corrispettivi, sia per l'attività di bar (pagina 48 del processo verbale, in cui si dà atto che la società appellata aveva "registrato in contabilità solo una parte ridotta dei corrispettivi effettivamente incassati e documentati dalla miriade di schede giornaliere rinvenute"), sia per l'attività di vendita di carburanti (pagina 53 e seguenti del medesimo processo verbale, in cui si dà atto che, anche in questo caso, la società appellata aveva "annotato in contabilità corrispettivi inferiori rispetto a quelli effettivamente incassati", "lasciando immutato il quantitativo di carburante venduto nell'arco della giornata", dopo aver "diminuito l'importo al litro di vendita del carburante": sicché non si comprende, davvero, come, in prime cure, si sia potuto affermare che non fossero stati verificati ignorato i registri di carico e scarico obbligatori dell'impianto di erogazione di carburante, né tanto meno si comprende come, in ogni caso, fatta detta verifica, non si sia tenuto conto della differenza di prezzo tra la contabilità ufficiale e quella ufficiosa, determinante, evidentemente, minor ricavi a parità di prodotto venduto registrato).

Insomma, davvero non si vede cos'altro si voglia per affermare la piena legittimità dell'accertamento dei ricavi sulla base della menzionata documentazione contabile parallela (a meno che non si pretenda la prova – praticamente impossibile – che i suddetti ricavi, euro per euro, minuto per minuto, siano stati effettivamente percepiti).

Al riguardo, poi, affermazioni della stessa società contribuente, quali:

"non è da escludere che i prezzi riportati nelle predette schede, prese base dai verbalizzanti per la determinazione dei presunti ricavi, in realtà fossero quelli "consigliati" ma non già quelli effettivi"
(pagina 11 delle controdeduzioni in appello),

in realtà, confermino ulteriormente la bontà dell'accertamento, posto che la società appellata non spiega perché mai si dovesse tenere documentale riscontro, con certissima precisione, dei prezzi "consigliati", ma, a suo dire, non applicati, e soprattutto non spiega come mai non sia chiaro neppure ad essa, e a posteriori (il "non è da escludere" è tutt'altro che affermazione di qualcosa di cui si è certi: come dire che la stessa appellante non è sicura del perché tenesse tale contabilità parallela) quale fosse il reale valore dei documenti rinvenuti dai verbalizzanti.

Quanto alla subordinata richiesta, di parte appellata, di determinare i costi non riconosciuti, in realtà la stessa appare fondata limitatamente alle fatture relative all'acquisto di carburanti formalmente emesse nei confronti di [REDACTED] (avente l'azienda nel medesimo luogo in cui esercitava le sue attività anche la società in questione), per euro 2.768,12, oltre Iva di euro 553,62 (posto che, effettivamente, dalle pagine 44/45 del processo verbale, emerge che tali costi erano imputabili alla [REDACTED] sicché non se ne può non tenere conto ai fini della determinazione delle imposte in questione).

Di contro, del tutto genericamente si sostiene l'inerenza dei costi di manutenzione auto, vestiario, carburanti, gomme e ricambi (per euro 1.895,65, oltre Iva di euro 379,13), senza che sia stato spiegato, dettaquiatamente, nel merito, come si pervenga a detta conclusione (ovvero, ad esempio, come inerisse l'azienda appellata l'acquisto di 200 T-Shirt, piuttosto che acquisti di gasolio per autotrazione, di gomme e ricambi vari, ed ancora costi di manutenzione, senza indicazione alcuna di targa e/o telaio degli autoveicoli cui sarebbero stati destinati).

Ed ancora, infondatamente si assumono costi per il personale non contabilizzati dai verbalizzanti, atteso che, come chiaramente si evince alle pagine 45/46 del processo verbale di constatazione, i dipendenti formalmente assunti dalla [REDACTED] S.R.L. [REDACTED] [REDACTED] e, pochi giorni prima dell'arrivo dei verbalizzanti, [REDACTED] sono gli unici effettivamente risultati alle dipendenze di tale azienda (essendosi accertato che gli altri 2 dipendenti indicati dai verbalizzanti fossero, effettivamente, a servizio della predetta [REDACTED] sicché non se ne può pretendere, qui, senza alcuna dimostrazione, la deduzione dei relativi costi). Al riguardo è appena il caso di evidenziare che:

«il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, ... prevede, la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello che, tuttavia, può essere esercitata anche al di fuori degli stretti limiti fissati dall'art. 345 cod. proc. civ., ma pur sempre, atteso il richiamo operato dal D.Lgs. n. 546, art. 61 alle norme del giudizio tributario di primo grado, entro il termine perentorio sancito dall'art. 32, comma 1,

Addi: 4.10.2016

Registro generale: 2773/2011

dello stesso decreto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20109 del 16/11/2012)» (Cass. 3661/2015).

Ciò comporta che non è possibile considerare probante, al riguardo, il documento 6 allegato con le controdeduzioni [redacted] solo il 23.9.2016 (a fronte dell'udienza fissata per il 4.10.2016), oltre il termine di 20 giorni di cui al menzionato articolo 32, comma 2, d.lgs 546/1992.

Per quanto, *ad abundantiam*, è appena il caso di rilevare che l'allegazione della sola facciata 46 del processo verbale a carico di altra impresa [redacted] in cui sono riportati solo i costi del personale da questa dichiarati, rimandando alle pagine successive i conteggi in base ai quali ripartirli tra la detta [redacted] e la [redacted] L. (secondo prospetti "di seguito riportati"), non consente neppure di capire quali costi andrebbero imputati alla società appellata (in assenza di tali prospetti).

Fondata, di contro, è la richiesta di parte appellata di applicazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 388/2000, che ha previsto, ancora per il 2003, l'applicazione del comma 1 dell'articolo 21 della legge 448/1998, secondo cui:

«Per la ristrutturazione delle reti distributive il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi; ...».

Dunque, anche l'importo di euro 8.329,14, relativo a tale deduzione forfettaria (ed incontestato nella sua entità, da parte della AGENZIA DELLE ENTRATE), va, in effetti, considerato ai fini del conteggio finale.

Quanto alle sanzioni, dall'avviso di accertamento in questione risulta correttamente applicato l'articolo 12, commi 3 (violazioni che concernono l'applicazione di più tributi) ed 1, del decreto legislativo 472/1977, essendosi provveduto, ai sensi del predetto comma 3, all'aumento minimo ivi previsto (il 20% della sanzione più grave: € 44.985,00), divenuta base per l'aumento minimo di cui al menzionato comma 1.

Naturalmente, le lievissime correzioni dovute alla necessità di tenere in debito conto i modesti costi e la deduzione forfettaria anzidetti comportano che il conteggio vada nuovamente eseguito non solo ai fini della determinazione delle imposte evase, ma anche delle relative sanzioni, oltre che degli interessi (secondo la corretta metodica già utilizzata dalla AGENZIA DELLE ENTRATE e qui confermata).

Le spese seguono la maggior soccombenza e sono parzialmente compensate, come da dispositivo, in ragione del limitato accoglimento anche di parte delle ragioni della società appellata.

P.Q.M.


la Commissione Tributaria Regionale di Bari – sezione XXIX di Taranto, definitivamente pronunciando su quanto appellato, in relazione alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie il gravame per quanto in motivazione e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza appellata, dichiara nullo l'atto opposto limitatamente alla parte in cui non ha considerato, ai fini della rideterminazione delle imposte in questione, costi d'acquisto di carburanti per euro 2.768,12, oltre Iva di euro 553,62, e la deduzione forfettaria (di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 448/1998), pari ad euro 8.329,14, rigettando, per il resto, l'originario ricorso in opposizione;
2. Dispone che l'AGENZIA DELLE ENTRATE ridetermini il dovuto per imposte ed accessori sulla base delle correzioni di cui al capo 1), secondo la medesima metodica già utilizzata;
3. Liquidate le spese di lite in complessivi € 11.200,00 (di cui € 4.800,00 per il 1° grado, la restante parte per l'appello), condanna XXXXXXXXXX al pagamento dei 2/3 di tale importo a favore della AGENZIA DELLE ENTRATE.

Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio tenutasi all'esito dell'udienza in alto indicata.

L'ESTENSORE

(Luciano Cavallone)



IL PRESIDENTE

(Daniela Gobbi)

